

Un'altra cosa poi che devo rettificare si è ciò ch'egli asseriva circa le dispense. Il deputato Brofferio non vede differenza fra le dispense e le dimissioni; io ne vedo una grandissima: la dispensa si dà non come castigo, ma pur anche per semplice incapacità: in prova del che, dopo che io sono al Ministero, fui costretto già di prender una tale misura verso due ufficiali; si è dato la dispensa dal servizio per incapacità ad un ufficiale ch'è stato dichiarato dall'istruttore assolutamente incapace, e tale si è mostrato in campagna e tale nelle guarnigioni; ed io ho creduto, nell'interesse del Governo e dell'onore dell'armata, di doverlo dispensare, e neppure lasciargli l'uso dell'uniforme, perchè mi pare ridicolo che si debba lasciare l'uso dell'uniforme ad uno che ha mostrato l'incapacità di portarlo. Il capitano Caravana non potendosi, come ho avuto l'onore di dire alla Camera, far condannare dai tribunali, perchè, come mi pare di averlo dimostrato, il reato in cui è incorso non sarebbe contemplato nel Codice penale militare, io ho creduto che fosse contemplato fra quelli che rendevano incapaci di poter continuare il servizio, di modo che anche qui io stimo di non aver ceduto.

DURANDO. Io credo che la Camera, alla condizione attuale del dibattimento, sia già bastantemente illuminata sopra questa questione, e mi dispenserà di entrare nei particolari della medesima, particolarmente dopo che il mio collega ed amico Petitti ha perfettamente esposte le ragioni in risposta a quelle prodotte dal deputato Brofferio. Quindi sarò brevissimo.

Il signor deputato Brofferio parte, parmi, da una base falsa; egli ha stabilito una barriera insuperabile fra le pene disciplinari e le pene criminali; il potere esecutivo, egli disse, non può oltrepassare le pene disciplinari, ed i giudici, i Consigli di guerra non debbono uscire dalle pene criminali; e questo è contrario al senso, allo spirito del Codice stesso ed alla condizione stessa della legislazione militare. Di fatti noi vediamo nell'articolo 143 che anche le pene disciplinari possono essere pronunciate dai Consigli di guerra, quindi non è vero nel senso assoluto della parola che vi sia questa distinzione di diritto.

Non si può negare che i Consigli di guerra possano qualche volta entrare, direi quasi, nel terreno del potere esecutivo, e viceversa qualche volta il potere esecutivo può entrare nel terreno del Consiglio di guerra, quando le condizioni delle cose lo permettono, ed è questo il caso. Già il signor Petitti ed il signor ministro della guerra citarono alcuni fatti a cui la legislazione nostra militare non ha punto provveduto; ma io oltre questi casi ne citerò anche al signor deputato Brofferio alcuni altri, che sono quasi analoghi. Così, per esempio, noi abbiamo il caso della truffa, la quale non è punto prevista dal Codice militare; noi abbiamo l'assenza illegale di un ufficiale che appartenga ad un corpo attivo, la quale, benchè colpa gravissima, non è preveduta dal Codice militare; abbiamo il soggiorno all'estero di un ufficiale, che non è preveduto dal Codice nostro; abbiamo il caso di un ufficiale il quale perde la qualità di cittadino, che neppure esso è preveduto dalle leggi militari; abbiamo moltissimi altri casi in cui il potere esecutivo è forzato di applicare una pena maggiore delle pene disciplinari, e che non sono previsti dal nostro Codice militare. Parlo, per esempio, delle frodi che si commettono nel giuoco, parlo della condotta immorale, dell'ubbrachezza abituale; il Codice penale non prevede questi casi. Io domando all'onorevole Brofferio che possa fare un ministro della guerra in presenza di questi fatti. Quando un individuo non è più cittadino, per esempio, deve restare ufficiale? Ma questo è assurdo.

Conviene adunque ricorrere a qualche cosa di più che non sono le pene disciplinari, giacchè converrà meco l'onorevole Brofferio che se un ufficiale perde la qualità di cittadino, e soggiorna all'estero, o manca all'onore, o commette frode al giuoco e cose simili, non è possibile limitarsi ad applicare le pene disciplinari, che tutti sanno essere l'arresto semplice o l'arresto di rigore; non si può, dico, applicar queste pene neppure perchè il Codice non vi ha provveduto; bisogna che il potere esecutivo provveda in certa maniera a questi casi a cui le leggi disciplinari non provvedono, usando quel mezzo che si dice generalmente *dispensa dal servizio*. Io non discuterò qui se questo sia equivalente alla destituzione, ma dico che nella nostra legislazione militare vi è una lacuna che non bastano a riempire le pene disciplinari, epperò è d'uopo ricorrere a pene maggiori, quantunque non previste dal Codice militare. Da tutto ciò mi pare che chiaramente risulti che il ministro non ha abusato del potere; il ministro non ha fatto che applicare le pene non previste dal Codice.

Ma insiste il signor Brofferio, e dice: se non vi è il Codice, ci è il decreto di luglio 1849 che provvede a questi casi, e qui pure credo che l'onorevole Brofferio ha molto male applicate le disposizioni che sono contenute in questo decreto.

Io non farò la storia di queste disposizioni perchè il signor Petitti mi ha prevenuto ed ha spiegato come questa era una misura transitoria; ma ciò che mi preme di far conoscere alla Camera si è che al caso nostro non è applicabile il decreto del luglio 1849. In questo si considerano solamente gli ufficiali i quali si trovano in una posizione di aspettativa, e si classificano le diverse loro posizioni; ma noti la Camera che esso non concerne punto gli ufficiali, i quali fossero dispensati dal servizio, e che non avessero più nell'armata alcun grado nè impiego.

L'articolo del detto decreto reale dice « che gli ufficiali che d'ora innanzi cesseranno dal servizio conservando il loro grado in essa armata, saranno, » ecc.

Quando si tratta di ufficiali i quali non hanno conservato il grado nell'armata, questo articolo non li concerne punto.

Vi è poi di più: non solamente il ministro non poteva applicare a questi ufficiali un tale decreto, ma ciò gli era espressamente vietato da una disposizione del Ministero medesimo, la quale è così concepita:

« Fintantochè una legge ulteriore determini il modo, la forma e le condizioni dell'ammissione dei militari alla riforma e pensione di ritiro, sono conservati i decreti e regolamenti in vigore. »

Ora si sa che vi erano sotto il regime assoluto non delle leggi, ma delle consuetudini, le quali certamente non possono essere ora in vigore, e fra queste consuetudini vi era quella che per l'indisciplina bastava semplicemente il decreto reale; è verissimo che nel preambolo di questa legge si dice che non si è molto fatto: lo dice chiaramente l'autore del progetto, e promette che farebbe un altro progetto, e questa promessa è adempita colla presentazione del progetto di legge sugli ufficiali, di cui potrei dare breve cenno alla Camera, affinchè veda la differenza che vi è tra la condizione degli ufficiali quale è determinata col decreto del 1849, e quella in cui veramente devono ed hanno diritto di essere, e come sarà loro fatta quando sarà questo progetto di legge approvato dalla Camera.

Si dice in questo progetto di legge che l'ufficiale non può perdere il suo grado che pella perdita della qualità di cittadino, e pella mancanze contro l'onore.